

La Svizzera e l'Uruguay parafano una nuova Convenzione di doppia imposizione

Berna, 18.03.2010 - La Svizzera e l'Uruguay hanno concluso le trattative sull'estensione dell'assistenza amministrativa nelle questioni fiscali secondo lo standard OCSE e su altri punti. In data odierna i due Paesi hanno parafato una nuova Convenzione di doppia imposizione (CDI). La clausola di assistenza amministrativa soddisfa i parametri decisi dal Consiglio federale. La Convenzione con l'Uruguay è la ventunesima contenente una clausola di assistenza amministrativa secondo lo standard dell'OCSE.

Dopo la decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 sull'estensione dell'assistenza amministrativa nelle questioni fiscali, la Svizzera ha avviato con numerosi Paesi corrispondenti negoziati. Da allora il Consiglio federale ha parimenti adottato i primi dieci messaggi sulle rivedute CDI contenenti una clausola di assistenza amministrativa secondo l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE e li ha trasmessi al Parlamento per la relativa approvazione.

Oltre all'estensione dell'assistenza amministrativa in questioni fiscali, nel quadro delle trattative con questi Stati la Svizzera ha ottenuto diversi vantaggi per l'economia, come le riduzioni dell'imposta alla fonte su dividendi, interessi e pagamenti di canoni nonché l'introduzione di una clausola arbitrale. Inoltre è stato possibile raggiungere un accordo per evitare discriminazioni fiscali. Questa politica verrà proseguita e altre negoziazioni con importanti Paesi sono già previste.

Dalla parafatura all'entrata in vigore

La **parafatura** designa l'adesione a un trattato attraverso l'apposizione delle iniziali (= parafa). In tal modo nei casi delle CDI (e di altri trattati internazionali) i plenipotenziari confermano l'autenticazione del testo. Inizialmente il testo parafato è confidenziale. Il contenuto è successivamente comunicato ai Cantoni e alle associazioni economiche interessate in un breve rapporto, affinché possano prendere posizione al riguardo.

La convenzione viene in seguito presentata al Consiglio federale che decide in merito all'autorizzazione a **firmare**. Una volta firmata, la convenzione viene pubblicata. Successivamente il Consiglio federale licenzia un messaggio all'attenzione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, che sono competenti per l'approvazione della CDI. La convenzione può essere **ratificata** solo se il testo è stato approvato anche dallo Stato contraente. La ratificazione è il presupposto per l'**entrata in vigore**, che dipende dalla relativa convenzione stipulata.